



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza

dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

***Visto** l'articolo 39-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;*

***Ritenuto** che con successivi provvedimenti saranno individuati i termini e le modalità di cui all'articolo 13-bis, lettere e) ed f) del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

***Visto** l'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal primo gennaio 2007;*

***Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;*

***Visto** il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;*

***Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;*

***Visto** il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 1074 del 14 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004, il quale, all'articolo 4, comma 4, prevede che, in tutti i casi in cui non sia possibile la lettura dei dati di gioco registrati nei contatori, il saldo del prelievo erariale unico è determinato sulla base di valori forfaitari stabiliti con appositi provvedimenti della stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;*

***Visti** i decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 7 febbraio 2005, n. 29/UDG, e 29 maggio 2006, n. 329/CGV, che fissano i valori del forfaitario di cui al citato decreto 14 luglio 2004 in misura pari, rispettivamente, a 250 euro dal 16 febbraio 2005 al 31 maggio 2006, ed a 280 euro, dal 1° giugno 2006 ad oggi;*

***Viste** le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;*

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, in relazione agli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.:
 - a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
 - b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
 - c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
 - d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
 - a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) **aliquota d'imposta**, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura è fissata in base a disposizione di legge;
 - c) **allegato tecnico**, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione del prelievo erariale unico e della relativa base imponibile per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
 - d) **apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o apparecchio/i di gioco**, un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
 - e) **base imponibile**, valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;
 - f) **concessionario**, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare del nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - g) **concessione**, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse;

- h) **contatore/i**, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dalla sua prima installazione, comunicato dal concessionario ad AAMS secondo quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) **contatore annuale**, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni di anno d'imposta, comunicato dal concessionario ad AAMS secondo quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) **importo forfetario giornaliero**, l'importo di cui all'articolo 39-*quater*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- m) **nulla osta**, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- n) **PREU**, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- o) **rete/i telematica/che**, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

Articolo 2

Individuazione dei periodi contabili

1. L'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari.
2. I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre.

Articolo 3

Modalità di calcolo del PREU

1. La **base imponibile** del **PREU** è costituita, per ciascun **apparecchio di gioco**, dalle somme giocate.
2. Il **PREU** è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **apparecchio di gioco**.

3. Il **concessionario** determina la **base imponibile** ed il **PREU**, relativi a ciascun periodo contabile, secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'**allegato tecnico**, utilizzando il **contatore** estratto dagli apparecchi, a cura e responsabilità del **concessionario** stesso, l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile.

4. Il **concessionario** determina la **base imponibile** ed il **PREU**, relativi a ciascun anno solare, secondo i criteri definiti nel paragrafo 2 dell'**allegato tecnico**, utilizzando il **contatore annuale** estratto dagli apparecchi, a cura e responsabilità del **concessionario** stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 4

Casi particolari di determinazione della base imponibile del periodo contabile

1. Diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, il **concessionario** determina la **base imponibile** del periodo contabile, secondo le modalità previste dal paragrafo 3 dell'**allegato tecnico**, nei soli casi e con gli specifici criteri di seguito indicati:

- a) quando l'**apparecchio** non risulta collegato alla **rete telematica** alla fine del periodo contabile a seguito della cessazione o sospensione di efficacia del relativo **nulla osta**, utilizzando il **contatore** estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o sospensione;
- b) quando l'**apparecchio** è stato sottoposto ad intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato la inizializzazione dei **contatori**, utilizzando sia il **contatore** estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione sia, per il periodo decorrente dal giorno dell'intervento straordinario, il **contatore** di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) quando la titolarità del **nulla osta** dell'**apparecchio** è stata trasferita da un **concessionario** ad un altro, utilizzando il **contatore** estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento.

2. Ferma restando l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 39-quinquies, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, se il **concessionario** non ha estratto il **contatore** previsto dall'articolo 3, comma 3, ovvero dal comma 1 del presente articolo, la **base imponibile** è determinata secondo le modalità previste dal paragrafo 4 dell'**allegato tecnico**, utilizzando l'ultimo **contatore** estratto prima della fine del periodo contabile o prima del verificarsi dei casi di cui al comma 1 e l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni residui dello stesso periodo o fino al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 1.

Articolo 5

Casi particolari di determinazione della base imponibile dell'anno solare

1. Diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, il **concessionario** determina la **base imponibile** dell'anno solare secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'**allegato tecnico**, nei soli casi e con gli specifici criteri di seguito indicati:

- a) quando l'**apparecchio** non risulta collegato alla **rete telematica** alla data del 31 dicembre a seguito della cessazione o sospensione di efficacia del relativo **nulla osta**, utilizzando il **contatore** estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o sospensione;
 - b) quando l'**apparecchio** è stato sottoposto ad intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato la inizializzazione dei **contatori**, utilizzando sia il **contatore** estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione, sia, per il periodo decorrente dall'intervento straordinario, il **contatore annuale** di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) quando la titolarità del **nulla osta** dell'**apparecchio** è stata trasferita da un **concessionario** ad un altro, utilizzando il **contatore** estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento.
2. Ferma restando l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 39-quinquies, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, se il **concessionario** non ha estratto il **contatore annuale** previsto dall'articolo 3, comma 4, ovvero il **contatore** di cui al comma 1 del presente articolo, la **base imponibile** è determinata secondo le modalità previste dal paragrafo 6 dell'**allegato tecnico**, utilizzando l'ultimo **contatore** estratto prima della fine dell'anno solare o prima del verificarsi dei casi di cui al comma 1 e l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni residui dello stesso anno o fino al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 1.

Articolo 6

Termini e modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti

1. I **concessionari** assolvono il **PREU**, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti, da effettuarsi alle seguenti scadenze:
 - a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
 - b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
 - c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
 - d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Con riferimento a ciascun anno solare, i **concessionari** effettuano il versamento del **PREU**, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.
3. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il **concessionario** effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del **PREU** dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
4. Per il primo periodo contabile di applicazione del presente decreto, la percentuale del 25 per cento è applicata al **PREU** dovuto per i mesi di maggio e giugno 2007. Per il secondo periodo contabile di applicazione, la percentuale del 25 per cento è applicata al **PREU** dovuto per i mesi di luglio e agosto 2007.

5. L'importo del quarto versamento che il **concessionario** effettua per ciascun periodo contabile è determinato come differenza tra il **PREU** dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 4, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo.

6. Se il **PREU**, dovuto per un periodo contabile, risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal **concessionario** in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi ed al saldo annuale.

7. L'importo del **PREU** da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il **PREU** dovuto per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 5, e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno.

8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.

Articolo 7

Modalità di determinazione e di utilizzo del credito annuale

1. Nel caso in cui l'importo del **PREU**, dovuto per l'anno solare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 5, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal **concessionario**, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di **PREU**.

2. Il **concessionario**, in alternativa all'utilizzo in diminuzione dei versamenti da effettuare per l'anno successivo, può chiedere il rimborso della differenza a credito determinata in base al comma 1.

3. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito è comunicata dal **concessionario** ad **AAMS** entro il 16 marzo dell'anno solare successivo. In caso di omessa o di tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione.

Articolo 8

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del decreto

1. Con riferimento all'anno 2006, il **concessionario** effettua il versamento del **PREU** dovuto a titolo di saldo entro il 15 settembre 2007, applicando, per la sua determinazione, le regole indicate nell'articolo 3, comma 4 e nell'articolo 5. Per la determinazione della **base imponibile** dell'anno 2006, sono utilizzati i contatori annuali estratti entro il 28 febbraio 2007.

2. Nel caso in cui vi sia una differenza a credito relativa all'anno 2006, la stessa può essere utilizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 7, in compensazione o richiesta a rimborso solo nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dell'articolo 39-septies del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non emergano posizioni debitorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal periodo contabile che inizia il 1° settembre 2007, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 per l'anno 2006.

4. L'importo del **PREU** da versare a titolo di saldo per l'anno 2007, è determinato come differenza tra il **PREU** dovuto per tale anno, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 5, e tutti gli importi versati per lo stesso anno 2007, compresi quelli versati sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2007

f.to **Giorgio Tino**

ALLEGATO TECNICO

contenente i criteri per la determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico per le somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S..

1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SINGOLO APPARECCHIO PER CIASCUN PERIODO CONTABILE

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha trasmesso il **contatore** estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore di tale **contatore** (considerando utile ai fini del periodo contabile novembre-dicembre anche il **contatore annuale**) la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 1).

Il prelievo erariale unico è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **apparecchio** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il prelievo erariale unico del singolo **apparecchio** espresso in euro è un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il prelievo erariale unico dovuto dal **concessionario** per ciascun periodo contabile è determinato dalla somma del prelievo erariale unico di tutti gli **apparecchi** di cui il **concessionario** è titolare di **nulla osta**.




Figura 1

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

2. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SINGOLO APPARECCHIO PER CIASCUN ANNO SOLARE

Con riferimento all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha trasmesso il **contatore annuale** riferito all'anno solare di imposta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore di detto **contatore annuale** la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 2).

Il prelievo erariale unico è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla base imponibile del singolo **apparecchio** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il prelievo erariale unico espresso in euro è un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il prelievo erariale unico dovuto dal **concessionario** per ciascun anno solare di imposta è determinato dalla somma del prelievo erariale unico di tutti gli **apparecchi** di cui il **concessionario** è titolare di **nulla osta**.




Figura 2

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N;
- **S1**, le somme giocate nell'anno solare N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

3. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO CONTABILE (ARTICOLO 4, COMMA 1)

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine del periodo contabile, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile precedente (Figura 3).




Figura 3

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di **C1**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = C1 - Ci$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nel periodo contabile un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei **contatori**, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata sottraendo al valore del **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile precedente;
- la **base imponibile** calcolata dalla data dell'intervento fino all'ultimo giorno del periodo contabile, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 3, e 4 del presente decreto (Figura 4).




Figura 4

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate fino alla data di lettura di **C1**;
- **S2**, le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + Cf$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso del periodo contabile la titolarità del **nulla osta**, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che è titolare di **nulla osta** alla fine del periodo contabile, è determinata sottraendo al valore del **contatore** estratto

nell'ultimo giorno del periodo contabile dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**, il valore del **contatore** estratto alla data del trasferimento dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** (Figura 5).




Figura 5

Indicando con:

- **C1**, il valore del **contatore** estratto, dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta**, alla data del trasferimento stesso;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto, dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**, l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate dal giorno successivo alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - C1$$

4. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO CONTABILE (ARTICOLO 4, COMMA 2)

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla fine del periodo contabile stesso, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino all'ultimo giorno del periodo contabile, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente **allegato tecnico**, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 6).




Figura 6

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore**, estratto prima dell'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di **C1**;
- **S2**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + (gg * F)$$

Qualora non sia stato trasmesso alcun **contatore** dell'**apparecchio** estratto nel periodo contabile, allora la **base imponibile** è determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di rilascio del **nulla osta**, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente allegato tecnico (Figura 7).




Figura 7

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni del periodo contabile N per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

Nel caso in cui la **base imponibile** del periodo contabile è determinata secondo la precedente modalità, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 8.




Figura 8

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N+1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **S2**, le somme giocate nel periodo contabile N + 1;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S2 = Cf - Ci - S1$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine del periodo contabile, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** la **base imponibile** è determinata:

- a) sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 9);
- b) in assenza del **contatore** di cui al precedente punto a), utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di rilascio del

nulla osta, fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** stesso (Figura 10).




Figura 9

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante il periodo contabile N, prima del verificarsi dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo alla data di lettura di **C1** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$




Figura 10 -

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nel periodo contabile un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei **contatori**, per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata dal primo giorno del periodo contabile fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione; tale **base imponibile** è determinata:
 - a) sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 11);
 - b) in assenza del **contatore** di cui al precedente punto a), utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi la data di rilascio del **nulla osta**, fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione (Figura 12);
- la **base imponibile** calcolata dalla data dell'intervento fino all'ultimo giorno del periodo contabile, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 3, e 4 del presente decreto.




Figura 11

Indicando con:

- **C_i**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C₁**, il valore del **contatore** estratto durante il periodo contabile N, prima del verificarsi dell'intervento di manutenzione;
- **C_f**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S₁**, le somme giocate fino alla data di lettura di **C₁**;
- **S₂**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C₁** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;
- **S₃**, le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C₁** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S_1 + S_2 + S_3 = (C_1 - C_i) + (gg * F) + C_f$$




Figura 12

Indicando con:

- **C_i**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C_f**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S₁**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal primo giorno del periodo contabile N fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;

- **S2**, le somme giocate dal giorno dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile N fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato l'importo forfetario giornaliero;

la base imponibile **B** è pari a:

$$B = S1 + S2 = (gg * F) + Cf$$

Nel caso in cui nel periodo contabile è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 13.




Figura 13

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N, corrispondente alla **base imponibile** calcolata dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N+1;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N + 1;

la base imponibile **B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso del periodo contabile, la titolarità del **nulla osta** e per il quale il **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** non ha trasmesso il **contatore** estratto alla

data del trasferimento stesso, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** nel periodo contabile, è determinata:

- a) sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, l'**importo forfaitario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data di trasferimento stesso, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 14);
- b) in assenza del **contatore** di cui al precedente punto a), utilizzando l'**importo forfaitario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi la data di rilascio del **nulla osta**, fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta** stesso (Figura 15).




Figura 14

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante il periodo contabile N, prima della data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfaitario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfaitario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfaitario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$




Figura 15

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

5. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'ANNO SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine dell'anno solare di imposta, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare precedente (Figura 16).




Figura 16

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, le somme giocate fino alla data di lettura di **C1**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$\mathbf{B = S1 = C1 - Ci}$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nell'anno solare di imposta un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata sottraendo al valore del **contatore** estratto il giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare precedente;
- la **base imponibile** calcolata, dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare di imposta, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 4, e 5 del presente decreto (Figura 17).




Figura 17

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto il giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N;
- **S1**, le somme giocate fino alla data di lettura di **C1**;
- **S2**, le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + Cf$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso dell'anno solare di imposta la titolarità del **nulla osta**, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che è titolare di **nulla osta** alla fine dell'anno solare di imposta, è determinata sottraendo al valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare di imposta estratto dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**, il valore del **contatore** estratto alla data di trasferimento dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** (Figura 18).




Figura 18

Indicando con:

- **C1**, il valore del **contatore** estratto dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta**, alla data di trasferimento stesso;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N, estratto dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**;
- **S1**, le somme giocate dal giorno successivo la data di trasferimento della titolarità del **nulla osta** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - C1$$

6. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'ANNO SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 2)

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore annuale** riferito all'anno solare di imposta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima al 31 dicembre dell'anno solare di imposta l'**importo forfetario giornaliero**, per i giorni successivi alla data di lettura di tale **contatore** fino al 31 dicembre, ad esclusione dei giorni in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente **allegato tecnico**, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 19).




Figura 19

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto nell'anno solare N ed avente data più prossima al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al 31 dicembre dell'anno solare N, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

Qualora il **nulla osta** dell'**apparecchio** sia stato rilasciato nell'ultimo periodo contabile dell'anno solare ed il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore annuale**, riferito all'anno solare di imposta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed alcun **contatore** con data di lettura entro il 31 dicembre dell'anno solare di imposta, la **base imponibile** è determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**, per tutti i giorni dell'anno solare di imposta, comunque successivi alla data di rilascio del **nulla osta**, fino al 31 dicembre, ad esclusione dei giorni in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente **allegato tecnico** (Figura 20).




Figura 20

Indicando con:

- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data del rilascio del **nulla osta** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data del rilascio del **nulla osta** fino al 31 dicembre dell'anno solare N, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine dell'anno solare di imposta, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, per il quale il concessionario non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 21).




Figura 21

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante l'anno solare N, prima del verificarsi dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di cessazione di efficacia del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo alla data di lettura di **C1** fino alla data di cessazione di efficacia del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nell'anno solare di imposta un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei **contatori** e per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata dal primo giorno dell'anno solare di imposta fino al giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima al giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi alla data di lettura di tale **contatore** fino al giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 22);
- la **base imponibile** calcolata, dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno dell'anno solare di imposta, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 4, e 5 del presente decreto.




Figura 22

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** avente data più prossima la data dell'intervento di manutenzione;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;
- **S2**, le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 + S2 = C1 - Ci + (gg * F) + Cf$$

Nel caso in cui la **base imponibile** dell'anno solare è determinata secondo la precedente modalità, nell'anno solare successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 23.




Figura 23

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N, corrispondente alla base imponibile calcolata dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N+1;
- **S1**, le somme giocate nel anno solare N + 1;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso dell'anno solare di imposta la titolarità del **nulla osta**, per il quale il **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data del trasferimento stesso, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** nell'anno solare di imposta, è determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima alla data di trasferimento, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data di trasferimento del **nulla osta**, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 24).




Figura 24

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante l'anno solare N, prima della data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo alla data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

7. EVENTI DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE DI EFFICACIA DEL NULLA OSTA DELL'APPARECCHIO

Sono di seguito individuati gli eventi che determinano la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** dell'**apparecchio** e che interrompono la determinazione della **base imponibile** a partire dal giorno successivo la data dell'evento stesso:

- furto;
- incendio;
- dismissione;
- cessione all'estero;
- risoluzione del contratto;
- confisca;
- revoca;
- sequestro.

8. EVENTI DI INTERRUZIONE DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Sono di seguito individuati gli eventi che determinano un'interruzione di funzionamento dell'**apparecchio** ed i relativi giorni da escludere per la determinazione della **base imponibile**.

Ubicazione in magazzino: dal giorno successivo alla data di lettura del **contatore** trasmesso per comunicare l'ubicazione in magazzino, fino al giorno precedente la data di eventuale successiva ubicazione in esercizio. In caso di mancata trasmissione di detto contatore, i giorni di ubicazione in magazzino non sono esclusi dalla determinazione della **base imponibile**.

Blocco dell'**apparecchio** effettuato esclusivamente tramite il dispositivo di controllo di **AAMS**: dal giorno del blocco fino al giorno precedente la data di eventuale successivo ripristino di funzionamento.